



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.6.2016
COM(2016) 315 final

2016/0158 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 è stato adottato il 7 dicembre 2015.

L'obiettivo del regolamento è assicurare la competitività dell'industria di trasformazione dell'Unione europea garantendo un approvvigionamento adeguato a tale settore senza che ciò metta a repentaglio la produzione di prodotti ittici dell'Unione. A tal fine, il regolamento riduce o sospende i dazi all'importazione per alcuni prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Esso specifica inoltre le operazioni di trasformazione per le quali è possibile beneficiare di contingenti tariffari ("operazioni ammissibili") e quelle per le quali ciò non è possibile.

A seguito dell'adozione del regolamento, alcuni trasformatori e Stati membri dell'UE hanno informato la Commissione che il settore unionale della trasformazione non è in grado di utilizzare in modo adeguato il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2760 (naselli interi e abadeci), precisando che ciò è dovuto al fatto che le operazioni ammissibili per questo prodotto non comprendono l'affettatura.

L'industria unionale della trasformazione sostiene che il 95% circa di tale contingente tariffario sarebbe utilizzato per la trasformazione del prodotto mediante affettatura. È pertanto necessario introdurre l'affettatura tra le operazioni ammissibili, al fine di garantire l'utilizzo del contingente in questione e assicurare la competitività di questo settore specifico.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non pertinente.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non pertinente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

I dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica a queste disposizioni.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo: poiché si tratta di una politica comune, l'unione doganale deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non pertinente.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A seguito dell'adozione del regolamento, alcuni trasformatori e Stati membri dell'UE hanno informato la Commissione che il settore unionale della trasformazione non è in grado di utilizzare in modo adeguato il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2760 (naselli interi e abadeci), precisando che ciò è dovuto al fatto che le operazioni ammissibili per questo prodotto non comprendono l'affettatura.

L'industria unionale della trasformazione afferma che il 95% circa di tale contingente tariffario sarebbe utilizzato per la trasformazione del prodotto mediante affettatura. È pertanto necessario introdurre l'affettatura tra le operazioni ammissibili, al fine di garantire l'utilizzo del contingente in questione e assicurare la competitività di questo settore specifico.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente. Si tratta di una modifica "tecnica" del regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, adottato lo scorso dicembre 2015, per il quale non è stata necessaria una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna per la Commissione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 è stato adottato il 7 dicembre 2015.

L'obiettivo del regolamento è assicurare la competitività dell'industria di trasformazione dell'Unione europea garantendo un approvvigionamento adeguato a tale settore senza che ciò

metta a repentaglio la produzione di prodotti ittici dell'Unione. A tal fine, il regolamento riduce o sospende i dazi all'importazione per alcuni prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Esso specifica inoltre le operazioni di trasformazione per le quali è possibile beneficiare di contingenti tariffari ("operazioni ammissibili") e quelle per le quali ciò non è possibile.

A seguito dell'adozione del regolamento, alcuni trasformatori e Stati membri dell'UE hanno informato la Commissione che il settore unionale della trasformazione non è in grado di utilizzare in modo adeguato il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2760 (naselli interi e abadeci), precisando che ciò è dovuto al fatto che le operazioni ammissibili per questo prodotto non comprendono l'affettatura.

L'industria unionale della trasformazione afferma che il 95% circa di tale contingente tariffario sarebbe utilizzato per la trasformazione del prodotto mediante affettatura. È pertanto necessario introdurre l'affettatura tra le operazioni ammissibili, al fine di garantire l'utilizzo del contingente in questione e assicurare la competitività di questo settore specifico.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio¹ dispone l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018. Per ciascun contingente tariffario sono stati stabiliti volumi congrui onde garantire all'industria unionale condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2016-2018.
- (2) Il terzo paragrafo della nota in calce n. 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2015/2265 descrive le operazioni di trasformazione per le quali possono essere utilizzati determinati contingenti tariffari. In tale paragrafo l'affettatura non figura tra le operazioni ammissibili per quanto riguarda i naselli congelati e gli abadeci oggetto del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2760.
- (3) Affinché sia possibile utilizzare tale contingente tariffario, è opportuno includere l'affettatura tra le operazioni ammissibili.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/2265.
- (5) Nel primo anno, il periodo di applicazione dei contingenti aperti dal regolamento (UE) 2015/2265 va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Poiché è necessario garantire parità di trattamento per gli operatori economici, è opportuno che il presente regolamento si applichi con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2016,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel terzo paragrafo della nota in calce n. 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2015/2265 è aggiunto il seguente trattino:

"- affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90."

¹ Regolamento (UE) 2015/2265 del Consiglio, del 7 dicembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (L 322 dell'8.12.2015, pag. 4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*